



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1130/2014

tra

[REDACTED]

ATTORE

[REDACTED]

CONVENUTI

Oggi **31 marzo 2016** ad ore **12.35** innanzi al dott. Chiara Zompi, sono comparsi:

Per [REDACTED] sostituzione dell' [REDACTED]

Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.

[REDACTED] precisa le conclusioni come da atto di citazione.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Chiara Zompi





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zompi,
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1130/2014 promossa da:

[redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted] dell'avv.
[redacted] elettivamente
domiciliato in [redacted] presso il difensore avv.
[redacted]

ATTORE

contro

[redacted]

CONVENUTI

all'udienza del 31.3.2016 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. sulle conclusioni delle parti come precisate a verbale

FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [redacted] impresa nata dalla fusione per incorporazione del [redacted], conveniva in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, [redacted] per ottenere la revoca, ex art. 2901 c.c., dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale tra i predetti coniugi del 13.01.11, a ministero Notaio [redacted] rep. n. 183609/29565, ed avente ad oggetto il fabbricato rurale sito in [redacted] distinto al N.C.E.U. al foglio 7, particella 97, ed il terreno sito in [redacted] distinto al N.C.E.U. al foglio 7, particella 243.

In particolare, l'attrice esponeva:



- che [redacted] aveva assunto, in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della strada, la gestione del sinistro avvenuto in data 23.09.04 ai danni di tal [redacted] il quale era stato investito dalla vettura condotta da [redacted] priva di copertura assicurativa;
- che il [redacted] aveva convenuto in giudizio, avanti il Tribunale di Parma, [redacted] e la predetta compagnia assicurativa, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti;
- che nel corso di tale giudizio si era raggiunto un accordo transattivo in forza del quale la [redacted] aveva corrisposto al danneggiato la complessiva somma di €. 38.500,00;
- che successivamente, visti i vani solleciti, la [redacted] aveva agito per il recupero del credito nei confronti del [redacted] avanti il Tribunale di Torino il quale, con sentenza n. 1304/13, aveva condannato l'odierno convenuto a corrisponderle la somma di €.38.500, oltre spese legali;
- che, in data 13.01.2011, e quindi successivamente al sorgere del credito ed all'esercizio in via stragiudiziale dell'azione di rivalsa, [redacted] avevano costituito in fondo patrimoniale tutti i propri beni immobili, e ciò al fine evidente di recare pregiudizio ai creditori.

I convenuti restavano contumaci.

La causa veniva istruita documentalmente, posta in decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., e, all'udienza del 31.03.2016, decisa come da separata sentenza, di cui veniva data lettura a parte attrice.

La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.

Ricorrono infatti i tre presupposti tipici dell'azione revocatoria ordinaria: il credito dell'attore in revocatoria, *l'eventus* e la *scientia damni*.

Quanto al primo presupposto, la posizione debitoria di [redacted] nei confronti dell'attrice risulta *per tabulas* da titolo esecutivo di formazione giudiziale, ossia dalla sentenza n. 1304/13 emessa in data 22.01.2013 dal Tribunale di Torino (doc. 1).

Quanto all'*eventus damni*, giova osservare che, secondo consolidata giurisprudenza, la costituzione di beni in fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria perché modifica la situazione patrimoniale del debitore in pregiudizio dei creditori, i quali non possono agire esecutivamente su tali beni per crediti estranei al bisogno della famiglia (Cass. n. 15310 del 2007; Cass. n. 4933 del 2005).

Infatti, tale atto rende più incerta e difficile la soddisfazione del credito, riducendo la garanzia generale dei creditori sul patrimonio dei costituenti, essendo l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi



preclusa per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.).

Ciò, a maggior ragione se si considera che, nel caso di specie, il debitore ha conferito nel fondo patrimoniale la totalità dei beni immobili di sua proprietà.

In ogni caso, l'onere probatorio in ordine all'insussistenza di un pregiudizio in capo ai creditori in conseguenza di un atto di disposizione patrimoniale grava sul debitore stesso e non è stato assolto dall'interessato, il quale è rimasto contumace disinteressandosi del giudizio.

Quanto, infine, all'elemento soggettivo della *scientia damni*, occorre anzitutto rilevare che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è successivo al sorgere del credito vantato da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED].

Ed invero, benché il predetto credito sia stato accertato giudizialmente solo in data 22.1.2013 (doc. 1 att.), lo stesso è sorto al momento stesso del pagamento da parte della compagnia assicuratrice dell'indennizzo dovuto al terzo danneggiato [REDACTED] pagamento che risulta avvenuto prima del settembre 2010 (vedasi racc. 14.09.2010 –doc. 3 att.).

Deve pertanto ritenersi che al creditore non spetti la prova che l'atto era stato dolosamente preordinato dal debitore ai fini di spogliarsi del patrimonio in vista del rapporto obbligatorio, bensì quella – più semplice - che il debitore fosse consapevole di ledere, in conseguenza del suo atto di disposizione, la garanzia del creditore.

Tale consapevolezza può presumersi in base alle circostanze e, in particolare, dal fatto che, al momento della costituzione del fondo (13.01.2011), non solo si era già verificato il sinistro ai danni di [REDACTED] [REDACTED] fonte dell'obbligazione risarcitoria sorta in capo a [REDACTED], ma l'odierno convenuto aveva anche già ricevuto la lettera raccomandata (14.09.2010) con la quale [REDACTED] gli intimava, in via di regresso, il pagamento della somma di €38.500,00.

[REDACTED] non poteva quindi in alcun modo ignorare la propria posizione debitoria.

Sulla base di tali elementi, è possibile ritenere provata, in via presuntiva, la consapevolezza del [REDACTED] se non anche la vera e propria preordinazione, del fatto che la costituzione in fondo patrimoniale di tutti i suoi beni immobili riduceva la garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c.

Non è invece necessaria, nel caso di specie, la prova della *scientia damni* in capo alla convenuta [REDACTED].

Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, l'atto di costituzione di fondo patrimoniale da parte di entrambi i coniugi in data successiva a quella del matrimonio è atto a titolo gratuito, per la cui per la declaratoria di inefficacia sono sufficienti le condizioni di cui al numero 1) dell'art. 2901 c.c. (Cass. n. 15310/2007; Cass. n. 19131/2004; Cass. n. 9292/1997; Cass. n. 10725/1996; Cass. n.2604/1994).



Alla luce di tutte le argomentazioni sopra svolte, in accoglimento della domanda proposta da [REDACTED]

[REDACTED] va dunque dichiarata nei suoi confronti l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 13.01.2011 a ministero Notaio dott. [REDACTED], rep. n. 183609/29565.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate d'ufficio come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della mancanza di fase istruttoria e della scarsa complessità di quella decisoria.

P. Q. M.

Definitivamente decidendo:

1) - in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara inefficace nei confronti di [REDACTED] l'atto di costituzione di fondo patrimoniale tra i coniugi [REDACTED] a ministero Notaio [REDACTED] del 13.01.2011, rep. n. 183609/29565;

2) - condanna [REDACTED] alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite che liquida in € 477,00 per spese vive e € 4.150,50 per compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CA come per legge.

REGGIO EMILIA, 31 marzo 2016

Il Giudice

dott. Chiara Zompi



